

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 263325)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2220 del 03 dicembre 2013

Prestiti fiduciari agli studenti universitari capaci e meritevoli. Fondo statale. Requisiti di accesso ai prestiti - Conferimento all'ESU di Padova dell'incarico di individuare l'Istituto di credito erogante i prestiti. (D.M. 03/11/2005). [Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Vengono stabiliti:

- il riparto delle risorse tra i due tipi di benefici: garanzia dei prestiti fiduciari e contributo in conto interessi;
- i requisiti per l'accesso ai benefici;
- l'incarico all'ESU di Padova di individuare l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari;
- i criteri per la scelta dell'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari e le caratteristiche dei prestiti stessi;
- il termine entro cui gli ESU veneti pubblicheranno il Bando per accedere ai prestiti fiduciari.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.M. 03/11/2005;
- D.G.R. n. 4013/2007;
- Note dell'ESU di Verona prot. n. 003171 del 16/10/2013, dell'ESU di Padova prot. n. 458229 del 24/10/2013 e dell'ESU di Venezia prot. n. 0003274 del 12/11/2013.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

L'art. 4, commi 99 e 100, della L. 24/12/2003, n. 350, aveva previsto la concessione di prestiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 03/11/1999, n. 509 per il finanziamento degli studi universitari.

Allo scopo era stato istituito un apposito Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Il Fondo poteva essere utilizzato anche per la corresponsione, agli studenti privi di mezzi, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

Sennonché le norme sopra citate sono state abrogate, a decorrere dall'Anno Accademico (in breve A.A.) 2012-2013, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, co. 3, e dell'art. 24, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 68/2012.

Pertanto, ad oggi, la fonte normativa di riferimento per disciplinare i prestiti fiduciari è rappresentata dal D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 03/11/2005. Tale atto ha:

- 1) stabilito la destinazione del Fondo per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché per la concessione di contributi in conto interessi;
- 2) fissato i criteri di ripartizione del medesimo Fondo tra le Regioni e le province Autonome;
- 3) individuato i soggetti beneficiari dei prestiti;
- 4) determinato l'oggetto e l'efficacia della garanzia che assiste il prestito fiduciario.

In relazione al punto 1) è stato previsto che i trasferimenti sul citato Fondo per la concessione di prestiti fiduciari siano destinati dalle Regioni e dalle Province Autonome alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti universitari capaci e meritevoli, nonché alla concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi.

In riferimento al punto 2) è stato previsto, come parametro di riferimento per il riparto del Fondo statale, il numero degli studenti iscritti ai corsi delle università, degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché delle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, aventi sede legale nel territorio di riferimento.

In attuazione di ciò, il D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15/12/2005 ha assegnato e pagato alla Regione del Veneto Euro 634.336,08.

A seguire, la D.G.R. n. 4061 del 19/12/2006 ha previsto, quale criterio di riparto delle risorse in questione tra gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (in breve ESU) veneti [cui compete la gestione di detto intervento ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e), della L.R. n. 8/1998], il numero degli studenti iscritti ai corsi delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto nell'A.A. 2005-2006, per sede universitaria (rilevazione al 31/01/2006).

Con successivo D.D.R. Istruzione n. 106 del 22/12/2006, le risorse in questione sono state ripartite ed assegnate agli ESU veneti come segue:

ESU di Padova Euro 363.876,00

ESU di Venezia Euro 143.734,36

ESU di Verona Euro 126.725,72

Totale Euro 634.336,08.

Con riguardo al punto 3) è stato previsto che possano accedere ai prestiti fiduciari gli studenti capaci e meritevoli iscritti:

- a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale dei corsi attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del regolamento adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
- c) ai corsi di laurea specialistica/magistrale;
- d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17/08/1999, n. 368;
- e) ai corsi di dottorato di ricerca, attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
- f) ai corsi di istruzione superiore previsti dall'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22/10/2004, n. 270.

Infine, in relazione al punto 4) è stato disposto che la garanzia assista il prestito concesso allo studente per il pagamento delle rate di rimborso e che non possano essere richieste ulteriori garanzie. Inoltre, la sua efficacia decorre, in via automatica e senza formalità, dalla data di erogazione del prestito fiduciario.

Con successiva D.G.R. n. 4013 dell'11/12/2007, si è provveduto a:

- 1) ripartire le risorse in questione tra i due tipi di benefici, volti, rispettivamente, alla costituzione di garanzie per il rimborso dei prestiti fiduciari ("Fondo di garanzia") ed alla corresponsione di contributi in conto interessi sui prestiti ("Fondo per contributo in conto interessi");
- 2) stabilire i requisiti richiesti agli studenti per ottenere i prestiti fiduciari ed il contributo in conto interessi;
- 3) conferire all'ESU di Padova il compito di individuare l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari;
- 4) fissare le disposizioni per procedere alla scelta dell'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari da parte dell'ESU di Padova oltre che quelle riguardanti le caratteristiche dei prestiti fiduciari;
- 5) stabilire che entro il 31/05/2008 gli ESU veneti dovessero emanare i Bandi, per consentire l'accesso ai prestiti fiduciari agli studenti ricompresi nell'ambito territoriale di competenza.

Allo scopo di procedere all'individuazione dell'Istituto di credito, l'ESU di Padova, con Decreto del Direttore n. 68 del 12/03/2008, ha indetto apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di erogazione dei prestiti fiduciari, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Con Decreto del Direttore n. 220 del 04/08/2008, l'ESU ha, quindi, provveduto ad aggiudicare la procedura ad evidenza pubblica all'ATI Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. e Intesa S. Paolo S.p.A. e ad approvare lo schema di convenzione-tipo finalizzato alla concessione di prestiti fiduciari, subordinando l'efficacia di quest'ultima alla formale approvazione da parte della Regione, intervenuta, poi, con D.G.R. n. 2557/2008.

La convenzione disciplinante il rapporto intercorrente tra gli ESU veneti e l'ATI è stata sottoscritta in data 30/10/2008, per una durata di cinque anni, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione e, pertanto, è scaduta il 30/10/2013.

Premesso quanto sopra, al fine di continuare a fornire, agli studenti interessati, i due particolari strumenti di sostegno del diritto allo studio universitario in questione (garanzia dei prestiti fiduciari e contributo in conto interessi), volti ad aiutare economicamente la frequenza ed il costo degli studi in ambito universitario, si reputa opportuno procedere alla reiterazione dell'iniziativa.

Tuttavia, va considerato che l'art. 18 del D.Lgs. 68/2012, al comma 1, impone l'assegnazione della borsa di studio universitaria a tutti gli idonei, al comma 1, lett. c), obbliga le Regioni a destinare a tal fine risorse proprie, oltre al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad almeno il 40% della quota di spettanza del Fondo integrativo statale e al comma 6 autorizza le Regioni a destinare le residue risorse relative ai prestiti fiduciari, se ciò è necessario per raggiungere tale 40%.

La Regione, quindi, deve verificare ogni anno se ha risorse proprie, oltre al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sufficienti per coprire il 40% della quota del Fondo statale e, se non le ha, è gioco-forza costretta a destinare al tal fine le residue risorse relative ai prestiti fiduciari.

Di conseguenza, pare prudente e necessario limitare la durata della convenzione con l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari ad un anno, rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo complessivo di 5 anni, previa comunicazione da parte della Regione del limite massimo dei prestiti che potrà essere garantito l'Anno Accademico successivo a quello del rinnovo, prevedendone la risoluzione automatica in caso di sopravvenuta carenza delle risorse regionali poste a garanzia dei prestiti.

Pertanto, con il presente provvedimento si stabilisce quanto segue:

- 1) ciascun ESU destina, rispettivamente, il 30% ed il 70% di quanto ricevuto dalla Regione con D.D.R. Istruzione n. 106/2006, alla costituzione di garanzie per il rimborso dei prestiti fiduciari ("Fondo di garanzia") ed alla corresponsione di contributi in conto interessi sui prestiti ("Fondo per contributo in conto interessi") e, analogamente a quanto già stabilito con D.G.R. n. 1011/2013 per l'accesso alle borse di studio regionali, ciascun ESU destina il 3% del "Fondo di garanzia" e del "Fondo per contributo in conto interessi" a garanzia dei prestiti fiduciari concessi agli studenti stranieri;
- 2) i requisiti richiesti agli studenti per ottenere sia i prestiti fiduciari, sia il contributo in conto interessi, sono stabiliti nell'**Allegato A**;
- 3) l'ESU di Padova è incaricato di individuare l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari;
- 4) le disposizioni cui l'ESU di Padova dovrà attenersi per scegliere l'Istituto di credito erogante e quelle riguardanti le caratteristiche dei prestiti fiduciari sono contenute nell'**Allegato B**;
- 5) gli ESU veneti pubblicano, entro il 31/07/2014, i Bandi per consentire l'accesso ai prestiti fiduciari agli studenti ricompresi nell'ambito territoriale di competenza;
- 6) la convenzione con l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari ha durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo complessivo di 5 anni, previa comunicazione da parte della Regione del limite massimo dei prestiti che potrà essere garantito per l'Anno Accademico successivo a quello del rinnovo, prevedendone la risoluzione automatica in caso di sopravvenuta carenza delle risorse regionali poste a garanzia dei prestiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.M. 03/11/2005;

Vista la L.R. n. 8/1998;

Viste le DD.G.R. n. 4061/2006, n. 1953/2006, n. 2557/2008, n. 4013/2007;

Visto il D.D.R. Istruzione n. 106/2006;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di stabilire che ciascun ESU destini, rispettivamente, il 30% ed il 70% di quanto ricevuto dalla Regione, con D.D.R. Istruzione n. 106/2006, alla costituzione di garanzie per il rimborso dei prestiti fiduciari ("Fondo di garanzia") e alla corresponsione di contributi in conto interessi sui prestiti ("Fondo per contributo in conto interessi");
3. di stabilire che ciascun ESU, analogamente a quanto già stabilito con D.G.R. n. 1011/2013 per l'accesso alle borse di studio regionali, destini il 3% del "Fondo di garanzia" e del "Fondo per contributo in conto interessi" a garanzia dei prestiti fiduciari concessi agli studenti stranieri;
4. di approvare i requisiti per ottenere i prestiti fiduciari ed il contributo in conto interessi, stabiliti nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
5. di conferire l'incarico di individuare l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari all'ESU di Padova;
6. di approvare le disposizioni per la scelta dell'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari e le disposizioni riguardanti le caratteristiche dei prestiti fiduciari, contenute nell'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento;
7. di stabilire che l'ESU di Padova pubblicherà entro il 28/02/2014 il bando unico per la scelta dell'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari agli studenti delle università, degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
8. di stabilire che gli ESU veneti pubblicheranno entro il 31/07/2014 i bandi per l'accesso ai prestiti fiduciari da parte degli studenti degli ambiti territoriali di rispettiva competenza;
9. di stabilire che il contenuto dei bandi degli ESU veneti dovrà essere conforme a quanto disposto negli **Allegati A e B**, parti integranti del presente provvedimento;
10. di stabilire che la convenzione con l'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari ha durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo complessivo di 5 anni complessivi, previa comunicazione da parte della Regione del limite massimo dei prestiti che potrà essere garantito l'Anno Accademico successivo a quello del rinnovo, prevedendone la risoluzione automatica in caso di sopravvenuta carenza delle risorse regionali poste a garanzia dei prestiti;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
13. di avvertire che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del medesimo;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della Regione:
www.regione.veneto.it/istruzione



ALLEGATO A alla Dgr n. 2220 del 03 dicembre 2013

pag. 1/2

REQUISITI PER OTTENERE I PRESTITI FIDUCIARI ED IL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Articolo 1 I prestiti fiduciari

1. I prestiti fiduciari costituiscono un intervento destinato a fornire un sostegno economico, per lo studio, agli studenti capaci e meritevoli, delle università, degli istituti universitari statali, delle università non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate del Veneto.
2. I prestiti fiduciari sono assistiti da garanzia per il rimborso del capitale.

Articolo 2 I soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 03/11/2005 possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti iscritti ai seguenti corsi, a decorrere dall'Anno Accademico 2013-2014:
 - a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del regolamento adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
 - c) ai corsi di laurea specialistica/magistrale;
 - d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
 - e) ai corsi di dottorato di ricerca, attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
 - f) ai corsi di istruzione superiore previsti dall'articolo 3, comma 9, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22/10/2004, n. 270.

Articolo 3 I requisiti per accedere ai prestiti fiduciari

1. Per accedere ai prestiti fiduciari, i soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, debbono possedere:
 - a) i requisiti di merito previsti per l'accesso alle borse di studio regionali;
 - b) onorabilità creditizia, verificata dall'Istituto di credito.

Articolo 4 Contributo in conto interessi

1. I beneficiari dei prestiti fiduciari possono ottenere un contributo in conto interessi, qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del loro nucleo familiare (sommato all'Indicatore della

ALLEGATO A alla Dgr n. 2220 del 03 dicembre 2013

pag. 2/2

situazione economica all'estero) sia compreso tra 0 e 20.728,45 euro e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare (calcolato tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'estero) sia compreso tra 0 e 27.206,11 euro.

Al fine della valutazione della condizione economica, i valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (sommato all'Indicatore della situazione economica all'estero) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare (calcolato tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'estero) sono aggiornati ogni anno e non devono essere superiori a quelli previsti dalla Regione del Veneto per l'accesso alle borse di studio regionali.

2. Il contributo andrà a coprire il 50% degli interessi dovuti all'Istituto di credito da ciascun studente avente diritto.

Articolo 5
Divieto di cumulo

1. Non possono ottenere il prestito fiduciario gli studenti vincitori di borsa di studio regionale, statale o di altro Ente pubblico e gli studenti beneficiari di altri prestiti fiduciari.
2. Se lo studente idoneo alla borsa di studio riscuote quest'ultima dopo aver riscosso il prestito fiduciario e/o il contributo in conto interessi, può optare per la borsa, a condizione che restituisca immediatamente quanto percepito sia a titolo di prestito fiduciario, sia a titolo di contributo in conto interessi.

Articolo 6
Bandi e graduatorie

1. Ciascun ESU, in base alle risorse ottenute dalla Regione ed alle disposizioni contenute nel presente documento, pubblica, entro il 31/07/2014, il Bando per l'accesso ai prestiti fiduciari da parte degli studenti del proprio ambito territoriale di competenza, ovvero:
per l'ESU di Padova: gli studenti dell'Università di Padova, dei Conservatori di Musica di Padova, Castelfranco Veneto, Adria, Vicenza e Rovigo, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Padova e di Vicenza;
per l'ESU di Venezia: gli studenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Università IUAV di Venezia, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e del Conservatorio di Musica di Venezia;
per l'ESU di Verona: gli studenti dell'Università di Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona e del Conservatorio di Musica di Verona.
2. Le risorse destinate a garanzia dei prestiti fiduciari (30% delle risorse ricevute dalla Regione) e le risorse destinate al contributo in conto interessi (70% delle risorse ricevute alla Regione) debbono essere ripartite da ciascun ESU in quote uguali tra le diverse tipologie di studenti beneficiari, come individuate nel precedente articolo 2.
3. Le risorse destinate a garanzia dei prestiti fiduciari e al contributo in conto interessi, non utilizzate con riferimento ad alcuna delle tipologie di beneficiari, vengono riassegnate da ciascun ESU, proporzionalmente, tra le restanti tipologie di beneficiari.
4. Le graduatorie degli studenti aventi diritto ai prestiti fiduciari vengono definite in base al criterio di merito; a parità di merito prevale lo studente con l'Indicatore della situazione economica equivalente università (ISEEU) più basso.
5. Stante che al contributo in conto interessi possono accedere solo gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, provvisti dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al precedente articolo 4, comma 1, le graduatorie degli studenti aventi diritto al contributo in conto interessi vengono definite in base al criterio di merito. A parità di merito ha priorità lo studente con l'ISEEU più basso.
6. Gli ESU trasmettono alla struttura regionale competente in materia di istruzione le graduatorie definitive degli aventi diritto.



ALLEGATOB alla Dgr n. 2220 del 03 dicembre 2013

pag. 1/3

SCELTA DELL'ISTITUTO DI CREDITO EROGANTE I PRESTITI FIDUCIARI E CARATTERISTICHE DEI PRESTITI FIDUCIARI

Articolo 1 Individuazione dell'Istituto di credito

1. L'ESU di Padova pubblica, entro il 28/02/2014 il Bando unico per individuare l'Istituto di credito che erogherà i prestiti fiduciari agli studenti delle università, degli istituti universitari statali, delle università non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate.
2. Fatti salvi gli ulteriori criteri di selezione individuati nel Bando dall'ESU di Padova, l'Istituto di credito andrà individuato, attribuendo priorità ai seguenti parametri:
 - a) applicazione del tasso di interesse più basso;
 - b) applicazione delle condizioni di rimborso del prestito più favorevoli per gli studenti, sia sotto il profilo della durata dell'ammortamento, sia sotto il profilo dell'entità delle rate di restituzione.
3. A parità di tasso di interesse applicato, verrà scelto l'Istituto di credito che applica le condizioni di rimborso più favorevoli per gli studenti, di cui al comma 2, lettera b).
4. A parità di tasso di interessi e di condizioni favorevoli applicati, verrà scelto l'Istituto di credito che consente la trasformazione del prestito fiduciario in prestito non garantito dalla Regione, al tasso di interessi più basso.
5. Ciascun ESU stipulerà apposita convenzione con l'Istituto di credito individuato.

Articolo 2 Caratteristiche del prestito

1. I prestiti fiduciari vengono concessi dall'Istituto di credito mediante apertura di credito in conto corrente, a norma degli articoli 1823 e 1842 del Codice Civile.
2. L'apertura di credito verrà accordata nella misura massima di € 5.000,00 all'anno, per un periodo massimo legato alla durata legale dei corsi come segue:
 - un anno per i corsi di laurea;
 - tre anni per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
 - due anni per i corsi di laurea specialistica/magistrale;
 - due/tre anni per i corsi di specializzazione in relazione alla durata legale;
 - due anni per i corsi di dottorato di ricerca;
 - uno/due anni per i master, in relazione alla durata legale.
3. I prestiti vengono resi disponibili sul conto corrente dello studente in tranches semestrali di pari importo.
4. Il prestito è concesso solo per un livello di corso.

Articolo 3 Procedure di attivazione e di conferma del prestito

1. Gli ESU, in esito alle graduatorie, comunicano all'Istituto di credito i nominativi dei beneficiari dei prestiti fiduciari.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2220 del 03 dicembre 2013

pag. 2/3

2. L'Istituto di credito provvede all'attribuzione dell'apertura di credito, dandone comunicazione agli interessati.
3. Per la conferma del prestito fiduciario negli anni successivi sono richiesti gli stessi requisiti di merito per la conferma delle borse di studio regionali.
4. L'Istituto di credito, in sede di conferma annuale del prestito, verifica la permanenza del requisito di onorabilità creditizia del beneficiario.

Articolo 4
Oggetto ed efficacia della garanzia

1. La garanzia assiste, nella misura massima del 10%, il prestito fiduciario per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie.
2. L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del prestito fiduciario.
3. La garanzia è attivabile dall'Istituto di credito a partire dal giorno in cui scade il termine di restituzione imposto allo studente.

Articolo 5
Restituzione del prestito fiduciario

1. Il rimborso del prestito fiduciario dovrà avvenire a partire dal tredicesimo mese successivo all'ultima rata erogata.
2. La restituzione verrà effettuata all'Istituto di credito alle condizioni stabilite nella convenzione con la banca e riportate nel bando rivolto agli studenti, che dovrà indicare le condizioni di restituzione, il tasso di interesse applicato e ogni altro costo di gestione del prestito.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione del prestito alle condizioni previste.
4. Il beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito fiduciario, senza penali a proprio carico.
5. Qualora si verifichi decadenza dal beneficio per mancato pagamento da parte dello studente di una qualunque rata entro le scadenze stabilite, l'Istituto di credito procede direttamente alla preventiva escusione del debitore ed al successivo recupero nei confronti dell'inadempiente.
6. La restituzione del prestito avviene attraverso il conto corrente, di cui il beneficiario è titolare: il debito si estingue con il definitivo saldo del debito.

Articolo 6
Restituzione anticipata

1. Lo studente dovrà restituire il prestito anticipatamente, qualora si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) rinuncia o interruzione degli studi;
 - b) trasferimento ad altra Università con sede principale fuori del Veneto.
2. In tali casi lo studente dovrà provvedere alla tempestiva comunicazione ed all'immediata restituzione dell'ammontare del prestito sino ad allora fruito, compresi gli interessi, se dovuti.

Articolo 7
Verifica dei risultati

1. Gli ESU trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione che descriva:
 - a) numero dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di studio; numero di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei rispettivi bandi; importi medi corrisposti;

ALLEGATO B alla Dgr n. 2220 del 03 dicembre 2013

pag. 3/3

- b) caratteristiche dei prestiti concessi (tasso di interesse, condizioni di restituzione, ecc.);
- c) numero dei contributi in conto interessi concessi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
- d) eventuali risorse proprie assegnate agli interventi.